



LEXIS
DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Decreto Sostegni-ter Le principali novità in pillole

- **Misure di sostegno per le attività chiuse (art. 1)**

- ✓ Viene rifinanziato il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse;
- ✓ Sono inoltre sospesi, per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, i termini di pagamento di:
 - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

- **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2)**

- ✓ Vengono riconosciuti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
- ✓ L'accesso al contributo è riservato ai soggetti che:
 - nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro;
 - hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
- ✓ Il contributo sarà pari al 60/50/40% (rispettivamente se i ricavi sono inferiori a 400mila euro, a 1 milione, superiori al milione) della differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 rispetto al 2019.

- **Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 3)**

- ✓ Ai settori «*del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà*» vengono destinati ulteriori fondi.
- ✓ In particolare, con prossimo provvedimento del Mise saranno stabiliti criteri e modalità per la ripartizione dei contributi alle imprese che svolgono in via prevalente «Organizzazione di feste e cerimonie», «Ristoranti e attività di ristorazione mobile», «Fornitura di pasti preparati - catering per eventi», «Bar e altri esercizi simili senza cucina», «Gestione di impianti sportivi» che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

- **Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 3)**
 - ✓ Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino è esteso per il 2021 alle imprese operanti nei settori del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici Ateco 47.51, 47.71, 47.72.
- **Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5)**
 - ✓ Il credito d'imposta locazioni per il settore turistico viene esteso ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
- **Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9)**
 - ✓ Le disposizioni di cui all'articolo 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 relative al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo gennaio-marzo 2022.
- **Piano transizione 4.0 (art. 10)**
 - ✓ Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, è riconosciuto nella misura del 5% del costo sostenuto, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro .

- **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (art. 15)**
 - ✓ Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
- **Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)**
 - ✓ Viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione, escludendo quindi tutte le successive cessioni.
 - ✓ Dalla data di pubblicazione del D.L. (27 gennaio) il fornitore che applica lo sconto in fattura può cedere il credito, che a sua volta non può più essere ceduto.
 - ✓ Il divieto di successiva cessione è esteso ai crediti relativi a:
 - botteghe e negozi;
 - canoni di locazione;
 - adeguamento ambienti di lavoro;
 - Sanificazione.
 - ✓ I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati oggetto di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.